

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO - MACERATA

Delibera Assemblea

ATTO N. 6

OGGETTO: Atto aggiuntivo alle Convenzioni di gestione del s.i.i. sottoscritte con le società affidatarie per la modifica delle modalità di revisione tariffaria di cui all'art. 16.

L'anno **2011** (duemilaundici) addì **ventotto** del mese di **ottobre**, alle ore 16.00 in Macerata - Sala Convegni del Settore Ambiente della Provincia a Piediripa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello Statuto del Consorzio, sono convocati i rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia o di un loro delegato.

Intervengono:

PROVINCIA DI MACERATA	Quota 5%	Si			
Comune:	quota %	Sindaco o delegato	Comune:	quota %	Sindaco o delegato
ACQUACANINA	0.40	No	MORROVALLE	2.20	Si
APIRO	1.20	Si	MUCCIA	0.52	No
APPIGNANO	1.02	Si	PIEVEBOVIGLIANA	0.54	Si
BELFORTE DEL CHIANTI	0.51	Si	PIEVETORINA	1.30	No
BOLOGNOLA	0.39	No	PIORACO	0.52	No
CALDAROLA	0.70	Si	POGGIO S. VICINO	0.23	No
CAMERINO	3.17	No	POLLENZA	1.59	No
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	0.22	Si	PORTO RECANATI	1.82	No
CASTELRAIMONDO	1.43	Si	POTENZA PICENA	3.24	No
CASTELSANTANGELO SUL NERA	1.05	Si	RECANATI	5.04	Si
CESSAPALOMBO	0.50	No	S. SEVERINO MARCHE	5.11	Si
CINGOLI	3.92	No	SEFRO	0.68	No
CIVITANOVA MARCHE	7.67	Si	SERRAPETRONA	0.68	No
CORRIDONIA	3.22	No	SERRAVALLE DI CHIANTI	1.56	No
FIASTRA	0.92	Si	TOLENTINO	4.73	No
FIORDIMONTE	0.34	No	TREIA	3.02	Si
FIUMINATA	1.35	No	USSITA	0.85	No
GAGLIOLE	0.44	No	VISSE	1.63	Si
MACERATA	9.23	Si	CASTELFIDARDO	3.36	No
MONTECASSIANO	1.60	Si	FILOTTRANO	2.66	Si
MONTECAVALLO	0.57	Si	LORETO	2.30	No
MONTECOSARO	1.21	No	NUMANA	0.71	No
MONTEFANO	1.03	Si	OSIMO	6.78	No
MONTELUPONE	1.03	Si	SIROLO	0.81	No

Presiede il Presidente Geom. Antonio Secchiari

Partecipa il Direttore Dott. Massimo Principi.

Partecipa con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi.

Incidenza percentuale 53,38 su 100%. La seduta è pubblica.

Il Presidente illustra la proposta n. 02/2011, formulata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 04.10.2011, riguardo l'argomento all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste:

- le Convenzioni di gestione del servizio stipulate con le tre società affidatarie, e in particolare l'art. 16 che disciplina le modalità di revisione tariffaria, individuando come orizzonte temporale per l'effettuazione della stessa i singoli anni solari di Piano;
- la delibera dell'Assemblea dell'A.A.T.O. 3 Marche (di seguito: AC) n. 19 del 20.12.2010 con la quale veniva modificato il Piano d'Ambito per il gestore S.I. Marche S.c.r.l., e contemporaneamente si deliberava di modificare l'art. 16 della Convenzione di affidamento del s.i.i. con la società S.I. Marche S.c.r.l. in ordine alla cadenza temporale di revisione;

Considerato che:

- l'articolo 16 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato in essere con le società S.I. MARCHE S.c.r.l., CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. e UNIDRA S.c.r.l. prevede le modalità con cui si procede alla revisione annuale della tariffa;
- la revisione tariffaria, proprio per la sua natura di rettifica di importi che si riferiscono a periodi precedenti, dovrebbe essere riferita ad un arco temporale mediamente lungo. Ciò al fine di evitare che situazioni specifiche e circostanziali (ad esempio piccoli ritardi nell'attivazione di investimenti o variazioni di volumi dovuti a situazioni particolari) rientrino nell'ambito della revisione tariffaria invece che essere "assorbite" nella gestione ordinaria di più lungo periodo del soggetto affidatario;
- nel nostro Ambito si è optato inizialmente per una revisione annuale al fine di evitare che i soggetti gestori dovessero sopportare forti squilibri economico/finanziari dovuti ad un'eventuale errata programmazione. Difatti alcune specifiche situazioni locali quali l'assorbimento da parte dei soggetti affidatari di gestioni in economia, fusioni e/o accorpamenti di società operative, la gestione del S.I.I. relativamente recente di alcune società di gestione, rendevano particolarmente incerta la programmazione e pianificazione della gestione nonché la stima dei volumi erogati e delle conseguenti tariffe da applicare all'utenza; pertanto la revisione su base annuale anziché triennale permetteva una rideterminazione tariffaria puntuale ed una conseguente diminuzione dell'alea della gestione;
- a distanza di diversi anni dalla sottoscrizione delle Convenzioni di gestione, è stato possibile consolidare i dati gestionali ed economici delle attuali società operative;
- alla luce di quanto sopra premesso è necessaria una modifica all'art. 16 delle Convenzioni rivisitando la disciplina della revisione tariffaria ed in particolare prevedendo un arco temporale triennale;
- la modifica dell'art. 16 delle Convenzioni comporta necessariamente una variazione del Disciplinare Tecnico, documento allegato alle stesse Convenzioni, in modo tale da renderlo coerente con le nuove disposizioni;

Considerato inoltre che:

- la modifica delle Convenzioni di gestione non può avvenire per atto unilaterale dell'Autorità di Ambito, ma deve tradursi in un Atto aggiuntivo da adottarsi con delibera degli organi competenti delle due parti, l'Autorità di Ambito e la società affidataria, definendo con ciò uno strumento concreto con il quale dare applicazione a quanto deliberato dall'Assemblea per il gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. con l'atto 19/2010;
- la modifica dell'art. 16 delle Convenzioni deve valere per tutte le tre società affidatarie;
- lo Statuto dell'A.A.T.O. n. 3 Marche Centro – Macerata stabilisce la competenza assembleare per l'approvazione del presente atto, stante la predisposizione dello stesso a cura del Consiglio di Amministrazione;

- alla luce delle considerazioni precedenti, il contenuto dell'art 16 delle Convenzioni può essere riscritto come segue:

“Art. 16 Revisione tariffaria

1. *Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei “costi operativi” effettivi, a parità di qualità e quantità del servizio fornito, già considerata nella determinazione tariffaria, tenendo conto delle normali necessità di adeguamento del servizio che si verificano nel periodo iniziale della gestione.*
 2. *Entro il 30 novembre 2014 e, successivamente, con cadenza triennale, l'Autorità ha diritto di variare i limiti di prezzo K per conseguire diverse misure di miglioramento di efficienza, migliori di quelle previste nell'articolo 6 del Metodo, e già considerate in sede di fissazione dei livelli tariffari così come specificato al precedente art. 15. Tale diritto è riconosciuto all'Autorità per le sole variazioni positive di efficienza.*
 3. *In caso di miglioramenti di efficienza superiori a quelli programmati, in sede di revisione tariffaria triennale i costi operativi potranno essere rivisti dall'Autorità. Comunque detti costi verranno ridotti, per l'intero triennio successivo, in ragione del 50% della differenza fra il totale dei costi operativi programmati per il triennio precedente ed il totale dei costi operativi reali accertati nel triennio medesimo. L'Autorità si riserva, comunque, la possibilità di apportare, in sede di revisione triennale, variazioni al modello gestionale previsto dal Piano di Ambito.*
 4. *Entro il 30 novembre 2014 e così ogni 3 anni successivi, l'Autorità di Ambito, preso atto degli eventi verificati nel triennio precedente, determina la variazione tariffaria derivante dagli indicatori relativi agli obblighi contrattuali di cui all'art. 14, comma 1. Per ogni indicatore si considera la relativa variazione negativa, trascurando quella positiva. Non è ammessa compensazione tra variazioni positive e negative di diversi indicatori.*
 5. *In particolare, l'Autorità di Ambito verificherà il raggiungimento degli standard tecnici specificamente individuati nel Piano d'Ambito ai fini del presente comma nonché l'esatto importo della spesa totale sostenuta per il raggiungimento dei medesimi, per accertare eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dal Piano di Ambito e:*
 - *in caso di raggiungimento degli standard tecnici, allorché il Gestore abbia sostenuto il 100% dell'investimento complessivo per il raggiungimento di ogni specifico standard previsto dal Piano, non si darà luogo a penalità né a variazioni degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito per il periodo successivo;*
 - *allo stesso modo si procederà in caso di realizzazione degli interventi previsti, allorché però il Gestore abbia sostenuto un costo complessivo per l'investimento per il raggiungimento di uno o più specifici standard tecnici maggiore di quello previsto dal Piano. In tal caso il Gestore non potrà accampare alcuna pretesa;*
 - *in caso di raggiungimento degli standard tecnici, qualora il Gestore abbia sostenuto un costo per l'investimento minore di quello previsto nel Piano, non si darà luogo a penalità; tuttavia, l'Autorità apporgerà una variazione alle tariffe del triennio successivo alla verifica, sulla base dell'effettivo capitale investito;*
 - *in caso di mancato raggiungimento degli standard tecnici, si procederà, comunque, ad applicare le penalità di cui all'art. 40 e analiticamente previste nel Disciplinare Tecnico. Resta inteso che anche in tal caso l'Autorità apporgerà una variazione alle tariffe del triennio successivo alla verifica, sulla base dell'effettivo capitale investito.*
- Per l'applicazione delle variazioni tariffarie di cui ai precedenti commi 4 e 5 si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.*
6. *Oltre alle suddette ipotesi di revisione triennale, per i casi di sospensione dell'erogazione dovuta a cause di dolo, negligenza o omissione del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra*

ulteriore azione, l'Autorità di Ambito determina entro il 30 giugno di ogni anno la variazione tariffaria derivante dagli eventi riscontrati nell'anno precedente, per applicazione dall'anno successivo.

7. *Entro il 30 novembre 2014, e così ogni tre anni successivi, il Gestore ha facoltà di chiedere una variazione tariffaria in aumento qualora il ricavo complessivo in ragione del volume medio annuo erogato nel triennio precedente risulti inferiore per oltre il 0,5% rispetto a quanto previsto nel Piano di Ambito per il medesimo periodo. In questo caso, si opera nel triennio successivo, un incremento tariffario pari alla variazione negativa del volume erogato, come sopra definito, ma soltanto per la parte superiore a 0,5%. Analogo diritto è riconosciuto all'Autorità di Ambito qualora il volume medio annuo erogato nel triennio precedente sia risultato superiore al valore previsto.*
8. *Entro il 30 novembre 2014 e così ogni tre anni successivi, l'Autorità di Ambito procede alla verifica dell'articolazione tariffaria, calcolando la tariffa media ponderata che è risultata, per ogni anno, dalle erogazioni per le diverse classi di tariffa. Viene quindi operata una diversa determinazione delle classi di tariffa e dei relativi scaglioni di consumo in modo da prevedere per il successivo triennio una tariffa media ponderata uguale a quella contrattualmente stabilita per il primo anno di quest'ultimo triennio, adeguata secondo la regola descritta nei commi precedenti, con la necessaria compensazione, in più o in meno, del ricavo previsto, in modo che nel triennio successivo alla revisione siano conguagliate le somme percepite in eccedenza o non percepite dal Gestore.*
9. *Nel caso in cui per effetto della articolazione tariffaria la differenza tra il ricavo realizzato e quello previsto in un anno sia superiore al 2%, l'operazione di rettifica di cui al comma precedente viene effettuata annualmente, a richiesta di una parte.*
10. *Entro il 30 novembre 2014 e così ogni tre anni successivi l'Autorità di Ambito potrà procedere alla revisione tariffaria in base alla verifica dei costi sostenuti per l'acquisto di acqua da terzi e dei ricavi conseguiti con le vendite di acqua ad altri gestori.*
11. *Le parti si danno, infine, atto che le tariffe possono, altresì, subire variazioni a seguito di:*
 - *disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell'Autorità ai sensi di quanto previsto all'art. 14 della Convenzione;*
 - *verifiche periodiche sul funzionamento della gestione, come previsto dall'art. 19 della Convenzione;*
 - *variazioni al Metodo disposte con determinazione ministeriale;*
 - *fusione fra due o più Gestori o creazione di un Gestore Unico di Ambito;*
 - *eventuali contributi pubblici erogati al Gestore a parziale o totale copertura dei costi sostenuti per realizzare interventi pianificati.*

Tali variazioni avranno decorrenza dal primo esercizio successivo alle determinazioni ministeriali o alle delibere dell'Autorità e terranno conto dell'effetto occorso anche nell'anno in cui si sono verificate.
12. *Il primo triennio di applicazione della revisione tariffaria di cui ai commi precedenti è il triennio 2011-2013.”;*

Considerato infine che la modifica delle Convenzioni di gestione ha delle ricadute sul Disciplinare Tecnico allegato alle stesse Convenzioni, ed in particolare sull'art 15 e sugli allegati dello stesso, e che quindi l'Atto Aggiuntivo possa riportare anche la seguente previsione:

“Le parti AATO 3 e Gestore _____ convengono la modifica dell'art. 15 del Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione del s.i.i. come segue:

“Art. 15 - Modalità di aggiornamento della tariffa

1. Entro il primo anno successivo a ciascun triennio di pianificazione, sulla scorta dei dati ricavabili dal triennio precedente, si procede a revisione onde verificare:
 - la variazione dei costi operativi rispetto alle previsioni di Piano;
 - lo stato degli investimenti e ammortamenti in confronto a quanto prospettato dal Piano d'Ambito;
 - l'incasso effettivo dovuto all'articolazione tariffaria in confronto a quanto previsto dal Piano;
 - la valutazione triennale dei parametri di misurazione del servizio nonché dello stato degli interventi.
2. L'AATO determina la tariffa aggiornata, tenendo conto:
 - del recupero di efficienza da determinarsi sui costi operativi del triennio precedente;
 - della valutazione del servizio erogato;
 - del tasso d'inflazione annua programmata, aggiornando la componente dei costi operativi;
 - delle eventuali discordanze tra gli investimenti realizzati e quelli previsti dal Piano d'Ambito.
3. Motivo di incremento del valore tariffario pregresso (e quindi soggetto a conguaglio) può essere una variazione in diminuzione del volume idrico erogato e di conseguenza di quello trattato rispetto a quanto programmato, in misura tale da incidere sui ricavi per le quantità di cui all'Art. 16, comma 7 della Convenzione. In questo caso, su motivata e documentata richiesta del Gestore, si procederà al ritocco in aumento della tariffa. Altrettanto, ma in diminuzione, nel caso il volume erogato superi quanto programmato.
4. Aggiornamento della tariffa legato ai costi operativi (verifica triennale). Il maggior margine operativo dovuto a minori costi operativi riconducibili all'efficienza, efficacia e economicità della gestione sarà incamerato dal Gestore a fine bilancio. I costi operativi del triennio successivo saranno determinati secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 3 della Convenzione. Viceversa maggiori costi operativi sostenuti rispetto a quanto previsto dal Piano d'Ambito non saranno riconosciuti al Gestore.
5. Aggiornamento della tariffa legato agli investimenti (verifica triennale). Qualora gli investimenti realizzati siano minori rispetto a quelli previsti dal Piano, la quota in tariffa per ammortamenti e remunerazione del capitale nel triennio successivo viene calcolata tenendo conto degli investimenti effettivamente realizzati. Viceversa qualora gli investimenti siano maggiori di quelli previsti, al Gestore sarà riconosciuto il maggior costo sostenuto nei termini previsti dall'art. 16, comma 5, lett. b) della Convenzione.”

Le parti convengono anche che gli allegati al Disciplinare Tecnico siano da intendere allineati alle modifiche di cui al presente Atto Aggiuntivo qualora negli stessi si faccia riferimento a eventi o comunicazioni annuali da ritenersi, invece, riferite al triennio, coerentemente con le modifiche intercorse in questo Atto Aggiuntivo.”

Per tutto quanto esposto,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:

Dott. Massimo Principi

____f.to Massimo Principi____

Assunto il prescritto parere di regolarità contabile:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all'oggetto della presente delibera.

Il Responsabile Rag. Franco Falcioni

____f.to Franco Falcioni____

Vista la normativa vigente,

PROPONE ALL'ASSEMBLEA QUANTO SEGUE:

- 1) di approvare le premesse e considerarle parte integrante del presente atto;
- 2) di modificare l'art. 16 delle Convenzioni di gestione del s.i.i. con le società affidatarie, l'art. 15 del Disciplinare Tecnico e i relativi allegati come riportato nella parte istruttoria del presente atto;
- 3) di apportare materialmente le modifiche alla Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato e al Disciplinare Tecnico derivanti dal presente atto e dalla delibera AC n. 19/2010, tramite la stipula dell'Atto aggiuntivo alle Convenzioni allegato al presente atto;
- 4) di autorizzare il Direttore dell'Ente, Dott. Massimo Principi, alla firma dell'Atto aggiuntivo;
- 5) di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Macerata, 4 ottobre 2011

Il Segretario

Dott. Mauro Giustozzi

f.to Mauro Giustozzi

Il Presidente

Geom. Antonio Secchiari

f.to Antonio Secchiari

Nel dibattito che segue prendono la parola:

- il Sindaco di Castelraimondo, Renzo Marinelli, che chiede delucidazioni al Direttore circa la necessità di fare investimenti ingenti per rientrare nei parametri che la normativa fissa, in particolare per il collettamento delle acque reflue, investimenti che devono trovare adeguata remunerazione nelle tariffe del servizio. Chiede quindi chiarimenti sulla possibilità di aumentare le tariffe per l'anno 2012, anche superando i limiti che l'Assemblea si è data nel 2005 relativamente alle tariffe dei Comuni montani;
- il Presidente dell'Autorità, che ricorda ai presenti come la revisione annuale della tariffa sia una modalità che è servita a far funzionare il nuovo meccanismo tariffario, soprattutto dal punto di vista della realizzazione degli investimenti. Portare questo termine da uno a tre anni non avrà alcun effetto sui nuovi investimenti, che rimangono comunque previsti dal piano d'Ambito e quindi rappresentano un preciso obbligo dei gestori. Semmai il rallentamento degli investimenti potrà essere originato dalla scomparsa, causa referendum, della remunerazione del capitale investito;
- il Direttore dell'Autorità, che conferma come diversi altri Comuni montani abbiano già fatto presente agli uffici dell'Autorità che le attuali tariffe del servizio non sono remunerative; d'altronde è stata proprio una scelta di questi Comuni, quella di non inserire l'onere per investimenti nella tariffa determinata con il Metodo Normalizzato al fine di calmierare gli aumenti tariffari sugli utenti di un territorio per molti versi svantaggiato. La soluzione individuata per sostenere gli investimenti nei Comuni montani è quella del 3% della tariffa dei Comuni a valle che viene stornata a chi effettua effettivamente gli investimenti previsti nel Piano d'Ambito. E' comunque in corso un'ulteriore attività di ricognizione dei dati economici dei Comuni UNIDRA al fine di effettuare una prossima revisione del Piano d'Ambito che consenta ai Comuni che lo richiedono di allineare le tariffe ai costi effettivi;
- il Sindaco di San Severino Marche, Cesare Martini, che ribadisce la necessità che l'Autorità di Ambito adegui le tariffe del servizio idrico nei territori che ancora non hanno adottato il Metodo Normalizzato, rinforzando l'appello del Sindaco Marinelli, approfondendo la questione dei costi effettivamente sostenuti;
- il Presidente Secchiari, che ricorda come nei Comuni montani molti servizi vengono svolti da personale promiscuo i cui costi non possono essere facilmente determinati ed assegnati ai singoli servizi. Auspica comunque che le gestioni ancora in economia possano quanto prima confluire nelle gestioni industriali, anche a costo di qualche aumento tariffario, potendo comunque l'Autorità di Ambito adottare una politica tariffaria differenziata per tenere conto delle diverse condizioni socio-economiche presenti nei diversi territori.

Verificato che non ci sono interventi ulteriori, il Presidente Secchiari pone a votazione l'approvazione del punto all'O.d.G. "Atto aggiuntivo alle Convenzioni di gestione del s.i.i. sottoscritte con le società affidatarie per la modifica delle modalità di revisione tariffaria di cui all'art. 16" nelle modalità di cui alla Proposta del C.d.A. sopra riportata:

Presenti: 53,38 % su 100.

Votanti: 53,38 % su 100.

Favorevoli: 53,38 % su 100.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Stante l'esito della votazione, la proposta è approvata all'unanimità.

L'ASSEMBLEA

Udita la Proposta 02/2011 del Consiglio di Amministrazione illustrata dal Presidente Secchiari;

Udito il dibattito che ne è seguito;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse e considerarle parte integrante del presente atto;
- 2) di modificare l'art. 16 delle Convenzioni di gestione del s.i.i. con le società affidatarie, l'art. 15 del Disciplinare Tecnico e i relativi allegati come riportato nella parte istruttoria del presente atto;
- 3) di apportare materialmente le modifiche alla Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato e al Disciplinare Tecnico derivanti dal presente atto e dalla delibera AC n. 19/2010, tramite la stipula dell'Atto aggiuntivo alle Convenzioni allegato al presente atto;
- 4) di autorizzare il Direttore dell'Ente, Dott. Massimo Principi, alla firma dell'Atto aggiuntivo;

Con separata votazione dal seguente esito:

Presenti: 53,38 % su 100.

Votanti: 53,38 % su 100.

Favorevoli: 53,38 % su 100.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Stante l'esito, la proposta è approvata all'unanimità.

- 5) di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Secchiari

IL SEGRETARIO

f.to Mauro Giustozzi

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

Visto di esecutività